



COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 25 Data: 19/03/2009

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – APPROVAZIONE.

Il giorno 19 Marzo 2009, alle ore 18:30, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
ASS. CASTELLI ORIANA IN	S	ASS. MONTI BRUNO	S
SAMORI' CLAUDIO	S	MAIOLANI DAVIDE	S
MORDENTI GIORGIO	S	FACELLI TIZIANA IN	S
ASS. VALENTINI JIMMY	S	BERTELE' LUIGI	S
ASS. VALTANCOLI GIANPAOLO	S	BERNABEI ANDREA	S
D'ALESSANDRO VITTORIA	S	MERCATALI GIUSEPPE	S
ASS. LIVERANI EGIDIO	S	BANDINI ALESSANDRO	NG
PIANI GIANCARLO	S	KANBER DOREEN	S
CIANI ALBERTO	S		

Numero dei Presenti:16

Numero degli Assenti:1

Assume la Presidenza il Sindaco SAMORI' CLAUDIO.

Lo assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAOLO CANTAGALLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori della votazione i signori: D'ALESSANDRO VITTORIA, PIANI GIANCARLO, BERTELE' LUIGI.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata, sulla quale sono stati acquisiti i pareri di legge resi ex Art.49 D.Lvo. n.267/00;

Dopo relazione illustrativa dell'Ass. Liverani Egidio e successivo dibattito come meglio indicato nel resoconto di seduta a seguito di registrazione che si allega solo all'originale del presente atto e virtualmente alle copie dello stesso per il rilascio in via amministrativa;

A votazione palesemente espressa, _____, che ha dato il seguente risultato:

Favorevoli n. 15

Astenuti n. 1 (Cons. Bertelè sull'art. 16)

Votazione unanime e palese su tutti gli altri 52 articoli (tranne l'art. 16);

A votazione palesemente espressa, _____, che ha dato il seguente risultato:

Favorevoli n. 15

Astenuti n. 1 (Cons. Kanber poiché non era ancora Consigliere nel mese di Dicembre 2008)

DELIBERA

Di approvare a tutti gli effetti l'allegata proposta di deliberazione

ALLEGATO:

- 1) Proposta di delibera e annessi allegati
 - 2) Resoconto di seduta allegato solo all'originale e virtualmente alle copie
-

OGGETTO N. 9 CC19/03/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Ritenuto necessario sostituire l'attuale Regolamento di Polizia Urbana con un nuovo regolamento più confacente alle esigenze del tempo in cui viviamo;

Preso atto delle risultanze della riunione dei Capogruppo presso la residenza municipale in data _____ e della presentazione fatta alla Commissione Lavori pubblici;

Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la conformità dello stesso alla normativa vigente;

Visto il T.U.E.L. D.lgs. 267/2000;

SI PROPONE

- 1) Approvare il Regolamento della Polizia Urbana, allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria per il seguito di competenza

In ordine alla regolarità tecnica parere reso ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE, dando atto che non necessita acquisizione del parere di regolarità contabile,
trattandosi di atto che non comporta alcun onere a carico del Bilancio dell'Ente

Modigliana, lì

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Paolo Cantagalli)



COMUNE DI MODIGLIANA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19/03/2009

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/04/2009 (Art. 45, comma5)

Pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal _____ al _____ (data di esecutività)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19/03/2009	11
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/04/2009 (Art. 45, comma5) ..	11
TITOLO I	19
Disposizioni Generali	19
Art. 1	19
Finalità	19
Art. 2	20
Funzioni di Polizia Urbana	20
Art. 3	20
Accertamento delle violazioni.	20
Art. 4	21
Addetti alla tutela del decoro urbano.....	21
Art. 5	21
Disposizioni di carattere generale per	21
le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.....	21
TITOLO II.....	22
SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	22
Art. 6	22
Fruibilità degli spazi pubblici	22
Art. 7	23
Luminarie natalizie	23
Art. 8	24
Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	24
Art. 9	24
Atti vietati su suolo pubblico	24
Art.10.....	26
Manutenzione di aree di pubblico transito.....	26
TITOLO III.....	27
NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI	27
ED AREE PUBBLICHE E DELL'ABITATO	27
Art. 11	27
Atti vietati.....	27
Art. 12	27
Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche	27
Art. 13	28
Patrimonio pubblico e arredo urbano	28
Art. 14	29
Divieto di giochi sul suolo stradale	29
Art.15.....	29
Mobilità per carico e lo scarico delle merci.....	29
Art. 16	30
Manutenzione degli edifici e delle aree cortilizie.....	30
Art. 17	31
Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	31
Art. 18	31
Manifesti, scritte, disegni e stampati	31
Art. 19	32
Nettezza del suolo e dell'abitato	32
Articolo 20.....	32
Rifiuti	32
Art. 21	34
Sgombero neve	34

Art. 22	35
Rami e siepi	35
Art. 23	35
Pulizia dei fossati	35
Art. 24	36
Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, negozi commerciali, attività produttive	36
Art. 25	37
Divieto di campeggio libero	37
Art. 26	37
Bagni	37
Art. 27	38
Contrassegni del Comune.....	38
Art. 28	38
Cortei funebri, processioni religiose e non	38
TITOLO IV	38
NORME DI TUTELA AMBIENTALE/ INCOLUMITA’/QUIETE PUBBLICA.....	38
Art. 29	38
Norme di tutela ambientale – principi generali	38
Art.30	38
Rumori in case di abitazione.....	38
Art. 31	39
Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico	39
Art. 32	39
Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....	39
Art.34	39
Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici.....	39
Art. 35	40
Attività rumorose	40
Art. 36	41
Attività produttive ed edilizie rumorose	41
Art. 37	42
Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali.....	42
Art. 38	42
Uso dei dispositivi antifurto.....	42
Art. 39	42
Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili	42
Art. 40	43
Lotta agli insetti nocivi e molesti ed altri infestanti	43
Art. 41	43
Disposizioni particolari in materia di	43
prevenzione dal rischio di incendi.....	43
Art.42	44
Trasporto di materiale di facile dispersione.....	44
Art. 43	44
Prescrizioni per favorire il rispetto.....	44
della quiete pubblica.....	44
Art.44	46
Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze	46
TITOLO V.....	46
ANIMALI.....	46
Art. 45	46
Particolari situazioni.....	46
Art. 46	47
Tutele dall’aggressività esaltata dei cani	47
Art. 47	47
Normativa di rinvio.....	47
Art.48	48
Animali pericolosi.....	48
TITOLO VI	48
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE.....	48
Art. 49	48

Sanzioni.....	48
Art.50.....	48
Sanzioni amministrative accessorie.....	48
TITOLO VII.....	50
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	50
Art. 51.....	50
Abrogazioni di norme.....	50
Art.52.....	50
Norma transitoria.....	50
Art.53.....	50
Entrata in vigore.....	50

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione; per sicurezza urbana la tutela della convivenza civile e della coesione sociale, della più fruibilità degli spazi pubblici, delle condizioni di vivibilità e della qualità della vita e dell'ambiente e per garantire la protezione del patrimonio artistico, culturale, religioso o paesaggistico.
2. Il presente regolamento si applica:
 1. al territorio comunale comprensivo delle proprietà private e pubblica, ove non sia diversamente indicato negli articoli seguenti, comprese le facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e/o decoro necessita di salvaguardia e le zone agricole, così come individuate dal vigente PSC e i fabbricati, in zona agricola, collegati all'attività agronomica;
 2. al suolo pubblico (o spazi di interesse pubblico) dove indicato. Per suolo pubblico si intende, oltre ai beni appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile e indisponibile comunale (compresi parchi e giardini pubblici) anche: le proprietà private gravate di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale, religioso o paesaggistico, i parchi e giardini pubblici, i luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, gli impianti in genere di uso pubblico, le aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di incolumità e sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell'ambiente.
3. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di polizia urbana.
4. Nelle materie di polizia urbana, oltre alle norme contenute nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dall'Amministrazione comunale, anche in deroga così come previste dall'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

Ai sensi dell'art.118 della Costituzione e dell'articolo 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività indicate all'art.1 comma 1, che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato o di altre Autorità.

Art. 3 Accertamento delle violazioni.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale.
2. Gli atti di accertamento sono disciplinati dall'art. 13 della L. 689/1981 e ss.mm.ii. .
3. La Polizia Municipale, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere o dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale e al rispetto dei regolamenti comunali. Gli agenti di Polizia Municipale potranno accedere nei locali privati di abitazione, solo allo

scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservate le vigenti disposizioni di legge in materia.

4. Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordine impartiti dalle Autorità.

5. Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico dei destinatari dell'ordine, anche nel caso di esecuzione da parte del Comune a seguito di inerzia dei soggetti obbligati.

6. È facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

7. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti/Responsabili dei servizi preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 4

Addetti alla tutela del decoro urbano

1. I soggetti accertatori, individuati ai sensi del precedente articolo 3, sono coadiuvati nelle loro attività dagli addetti alla tutela del decoro urbano (operai, cantonieri, componenti della squadra esterna dipendenti del Comune o dipendenti di altro ente che svolgono servizio in fomma associata per conto del Comune), i quali operano ai fini della prevenzione delle azioni dirette a compromettere la qualità dell'ambiente urbano o a pregiudicarne le condizioni di fruibilità da parte dei cittadini.
2. Gli addetti alla tutela del decoro urbano operano, in particolare, per preservare il territorio da fattori di degrado, quali:
 - uso improprio delle strade e delle aree pubbliche;
 - intralcio, sui marciapiedi e sotto i portici, alla fluida circolazione dei pedoni, anche disabili;
 - imbrattamento del suolo, anche mediante lancio di materiale pubblicitario;
 - danneggiamento o uso improprio del materiale d'arredo e delle infrastrutture di servizio;
 - affissione abusiva di manifesti;
 - emissione e propagazione di rumori molesti.

Art. 5

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, si intendono accordati:
 - personalmente al titolare
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo al destinatario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del provvedimento rilasciato;
 - con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, il provvedimento rilasciato, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6

Fruibilità degli spazi pubblici

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione e quelle che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, e fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee. Tali occupazioni si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
4. La violazione di cui ai commi 1, 2 comporta una sanzione amministrativa da €. 30,00 a €. 180,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
5. La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 600,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7

Luminarie natalizie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà o pericolo. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Chiunque effettua la comunicazione di cui al primo comma è responsabile in solido con coloro che effettuano direttamente il montaggio delle luminarie, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, il funzionamento e la rimozione degli impianti. Sono, inoltre, tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) 4) e 5) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 125,00 a €. 750,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.
3. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 125,00 a €. 750,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9

Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. Scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
 - b. Ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati delle case;
 - c. Occupare, fuori dai casi previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili dalle dimensioni eccedenti i venti centimetri;
 - d. Soddisfare alle esigenze corporali;
 - e. Segare o spaccare legna;
 - f. Lavare veicoli e simili;
 - g. Collocare o esporre anche temporaneamente oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
 - h. Collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili che si affacciano sulla pubblica via, se non idoneamente assicurati con sistemi funzionali a impedirne la caduta;
 - i. Lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma, acqua o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;

- j. Sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per stretta necessità senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
 - k. Usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
 - l. Lanciare su suolo pubblico o aperto al pubblico transito volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere, nonché, distribuire tale materiale in prossimità o all'interno di intersezioni stradali ancorché, al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;
 - m. Espletare operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso improprio, usarle per l'abbeveraggio di animali, ottenere il deflusso continuo dell'acqua mantenendo aperte le valvole con chiodi od altro congegno;
 - n. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o sotto i portici recando intralcio e disturbo o ostruendo le soglie di ingressi;
 - o. Collocare e mantenere ancorché, con la prescritta autorizzazione, orologi all'esterno per evidenziare l'orario al pubblico in non perfetta funzionalità e non regolati sull'ora ufficiale;
 - p. Dipingere verniciare o lubrificare vetrine porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicati su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime senza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi ivi transita;
 - q. Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - r. Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
 - s. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica ed altri beni pubblici, nonché legarsi od incatenarsi ad essi;
 - t. Adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private di pubblico passaggio ovvero veicoli in sosta su aree pubbliche o private di pubblico passaggio;
 - u. Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite dei dodici anni di età;
 - v. Esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ad una distanza inferiore a m. 100 dal perimetro delle aree in cui si svolgono mercati a cadenza giornaliera o settimanale;
 - w. Esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche occupando un posteggio senza l'autorizzazione della Polizia Municipale;
 - x. Distribuire cibo ai volatili e ad altri animali, in particolare di non offrirlo ai colombi, gatti e cani e di non lasciarlo depositato su aree pubbliche o private con accesso pubblico;
 - y. Assumere bevande con contenuto alcolico superiore a ventuno gradi alcolici in luogo pubblico, il divieto non si applica in caso di assunzione di cui sopra, effettuata nell'area ove si svolge l'attività di somministrazione condotta da parte di pubblici esercizi.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire il divieto dell'uso dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale, se usata per innaffiare orti e/o giardini o qualsiasi altro motivo di spreco, qualora lo ritenesse necessario, per il risparmio della stessa a favore dell'uso domestico.
 3. Le violazioni di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera u), e all'ordinanza di cui al comma 2, comportano una sanzione amministrativa da € 35,00 a € 210,00 e le sanzioni accessorie della sospensione dell'attività e la rimessa in pristino dei luoghi.
 4. Le violazioni di cui al comma 1, dalla lettera v) alla lettera y), comportano una sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 520,00.

Art.10
Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparata a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia e di quelli destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

TITOLO III
NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E DELL'ABITATO

Art. 11
Atti vietati

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) Utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile, dalla diffida dell'ufficio di polizia municipale;
 - b) Lasciare insegne, tavole, lastre di marmo e simili in condizioni di abbandono e indecenza;
 - c) Innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sul suolo pubblico;
 - d) Tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone animali e oggetti in genere;
 - e) Imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici, i monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei numeri civici;
 - f) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - g) Lo stendimento dei panni di bucato in modo tale che sia prospiciente a strade o piazze pubbliche.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 180,00 e le sanzioni accessorie della sospensione dell'attività e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12

Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva, anche attraverso progetti di arredo urbano, interventi finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione di spazi centrali e periferici, quali vie, piazze, aree verdi o di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico.
2. Tutti gli spazi ed aree pubbliche o quelli che sono visibili da spazi ed aree pubbliche, devono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale e in stato decoroso.
3. Le violazioni di cui al comma 2) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la sospensione dell'attività.

Art. 13

Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico, religioso, ambientale e paesaggistico.
2. E' vietato danneggiare i beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano, i monumenti, i colonnati, le facciate degli edifici, i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti con atti quali:
 - imbrattare, danneggiare o manomettere detti beni;
 - danneggiare o imbrattare la pavimentazione stradale e le pertinenze stradali;
 - modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, salire su cancelli, alberi, pali dell'illuminazione pubblica e scalare monumenti.
 - deviare il corso dell'acqua nei rigagnoli appositamente scavati per il deflusso della stessa, onde evitare allagamenti.
3. E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti.
4. E' vietato inoltre:
 - gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida;
 - spostare le panchine dallo loro collocazione, se non previa autorizzazione;
 - collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi pubblicitari e non;
5. Nei parchi, giardini pubblici, aiuole ed in ogni altro luogo pubblico è vietato:
 - introdursi con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, salvo casi particolari autorizzati dalla Polizia Municipale;
 - danneggiare le recinzioni e il manto erboso di prati, aiuole o simili;
 - recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - guastare o lordare i sedili e le panchine, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti che li possano danneggiare, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
 - esercitare qualsiasi specie di gioco che possa recare comunque danno o molestia ai passanti.
6. I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
7. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da €. 70,00 a €. 420,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino del manufatto.
8. Le violazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 comportano una sanzione amministrativa da € 20,00 a € 120,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino del manufatto.

Art. 14

Divieto di giochi sul suolo stradale

1. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale è vietato giocare con oggetti e animali. E' inoltre vietato utilizzare tavole (skate-board) in qualunque luogo pubblico. In luogo pubblico, soggetto a passaggio pubblico o esposto al pubblico è vietato praticare uno dei giochi proibiti individuati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n.773.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.
3. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 20,00 a € 120,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la sospensione dell'attività.

Art.15

Mobilità per carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico.
2. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a particolare permesso del Comando Polizia Municipale, il quale può subordinare la questione all'osservanza di speciali modalità e ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno al suolo pubblico.
4. Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa presso i responsabili.
5. Le violazioni di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 20,00 a € 120,00 e le sanzioni accessorie della sospensione dell'attività e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16

Manutenzione degli edifici e delle aree cortilizie

1. I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari, in caso di utilizzo di ponteggi, impalcature, barriere e recinzioni, installate su suolo pubblico o privato, devono rimuovere tali attrezzature entro e non oltre trenta giorni dalla fine lavori. In caso di mancata richiesta di inizio lavori tali attrezzature devono essere rimosse entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di costruire o dalla scadenza del periodo normativamente previsto per effettuare i lavori indicati nella Dichiarazione di Inizio Attività. In caso di allestimento senza preventiva richiesta di permesso di costruire/Dichiarazione di Inizio di Attività gli allestimenti devono essere rimossi entro trenta giorni dalla diffida comunicata ai soggetti obbligati. Trascorsi ulteriori trenta giorni dalla data di diffida senza che l'avente titolo abbia provveduto, si procede alla contestazione della violazione e alla rimozione d'ufficio con addebito delle relative spese nelle forme di legge.
3. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

5. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

6. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia periodica e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

7. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Tale obbligo è esteso ai portici e percorsi pedonali privati di uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi.

8. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura ovvero rete elettrosaldata che ostruiscano completamente l'accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi.

Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 120,00 a € 720,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00.

Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 65,00 a € 390,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte appositamente autorizzate dall'Autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 22/1999 e successive modifiche ed integrazioni nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno dalle ore 7.00 alle ore 9.30;

2. Le suddette ditte dovranno provvedere allo smaltimento presso i luoghi autorizzati.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 90,00 a € 540,00.

Art. 18

Manifesti, scritte, disegni e stampati

1. Sono vietate le scritte sugli edifici privati e sui muri visibili dalla pubblica via, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti per essi assegnati.

2. E' inoltre vietato stracciare, copiare o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità e esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone oppure, siano contrari al generale sentimento morale.

3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante, per un raggio di due metri.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

3. I proprietari delle aree, anche non edificate, e i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione. Il Capo Area dell'Ufficio Tecnico, su dette

aree, diffida il proprietario a ripristinare lo stato dei luoghi, assegnandogli un congruo termine (massimo 30 giorni). In caso di inutile decorso del tempo il Capo Area potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro urbano.

4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

5. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

6. All'interno dell'aggregato urbano è vietata la concimazione degli orti e giardini con sostanze emananti esalazioni moleste.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Articolo 20 Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati esclusivamente all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta e solamente in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione o dal gestore del servizio.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge o dal gestore del servizio.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. È fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.

8. Nella stazione ecologica sita nei pressi del Cimitero Comunale è vietato abbandonare materiali o rifiuti fuori nei pressi dell'ingresso o nelle sue vicinanze.

9. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 180,00. La disposizione prevista nel comma 9 è sanzionata a norma del Codice della Strada.

Art. 21

Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo ed evitare lo spargimento di acqua passibile di congelamento. In caso di nevicata notturne la predetta pulitura dovrà avvenire prima delle ore nove del mattino.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. I veicoli trovati in sosta irregolare, che impediscano lo sgombero della neve, verranno rimossi a spese del proprietario.

4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

5. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

6. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

7. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

8. Nelle aree di cui sopra, coperte di ghiaccio o neve, a salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica e/o privata, è vietato scivolare con o senza pattini od usare altri strumenti (sci, bob, assi di legno o simili).

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 70,00 a € 420,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Le violazioni di cui ai commi 5) 6) e 8) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22

Rami e siepi

1. Le siepi e i rami che si affacciano su aree pubbliche, da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70 se sporgono sopra il marciapiede e, mt. 5,00 se sporgono sopra la carreggiata.

3. I rami e i residui delle potature devono essere rimossi e condotti in appositi luoghi autorizzati.

4. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere il decoro lungo tutto il perimetro delle proprie case ed i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro;

5. Tutti i proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori e altri possessori di terre, confinanti con le strade di pubblico accesso, sono altresì obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare il suolo delle stesse, sia strade statali, provinciali, comunali o vicinali ad uso pubblico ed a tagliare i rami delle piante che si protendono sopra il suolo o strade medesime, come sopra specificato.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23

Pulizia dei fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali ed le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

2) È fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni con termini nei canali e nei fossi di scolo, nei rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico, esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere ogni qualvolta necessiti alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei dei detti canali, fossi e rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti;

3) Inoltre, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica.

4) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

5) Nei centri abitati, è fatto divieto di utilizzare per le operazioni di cui sopra l'impiego di diserbanti e/o dissecanti di qualsiasi classe e tipo.

6) I proprietari e gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente ed in contatto delle strade pubbliche sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime, ed ogni guasto al corpo stradale o alle sue pertinenze. Il deflusso delle acque nei fossi laterali alle strade deve essere regolato in modo tale che non derivi danno alle medesime, costruendo, secondo il bisogno il controfosso.

7) I proprietari confinanti, i conduttori dei fondi sono tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono ai fossi od alle cunette latitanti alle strade stesse.

8) Per lo scavo di fossi o canali preso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

9) Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da €. 70,00 a €. 420,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, negozi commerciali, attività produttive

1) I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività ed abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25

Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree eventualmente attrezzate.

2) Chiunque non ottempera a quanto sopraindicato, soggiace alla sanzione amministrativa prevista. A questa consegue, l'allontanamento e/o la rimozione immediata, dal territorio comunale, delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso.

3) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, dei Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 90,00 a €. 540,00 e l'immediata sospensione dell'attività.

Art. 26

Bagni

1) Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la vista del pubblico, debbono essere convenientemente coperti; tale obbligo vale anche per coloro che fanno uso della riva del fiume come fosse la spiaggia.

2) Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

3) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali d'irrigazione.

4) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 e la sanzione accessoria della immediata sospensione dell'attività.

Art. 27

Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

La violazione di questo comma, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €. 60,00 a €. 360,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28

Cortei funebri, processioni religiose e non

1) I Cortei funebri giungendo in automobile, dal luogo ove trovasi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali disposizioni delle Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto.

2) Le processioni o le altre manifestazioni religiose, matrimoni, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la vigente segnaletica prevista dal C.d.S..

La violazione dei commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €. 60,00 a €. 360,00.

TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE/ INCOLUMITA'/QUIETE PUBBLICA

Art. 29

Norme di tutela ambientale – principi generali

1) Le attività o i comportamenti che incidono sulla sfera delle persone fisiche, singole o associate, devono essere improntate all'incolumità della persona e alla tutela dell'ambiente.

Art.30

Rumori in case di abitazione

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumore o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa accertare le Contravvenzioni a carico dei responsabili.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 31

Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico

1) È vietato effettuare le recinzioni con qualsiasi materiale che possa costituire pericolo grave pericolo per i passanti (es. filo spinato), salvo che questo non sia posto ad un'altezza tale da evitare inconvenienti e sia segnalato in modo ben visibile.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 90,00 a €. 540,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la rimozione del materiale pericoloso.

Art. 32

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le fontane costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui i ripari manchino, i proprietari devono provvedere a adottare tutte le opportune cautele affinché nessuno possa avvicinarsi.

2) E' vietato lasciare aperti i fori sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 e senza protezione di telaio o grata.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 90,00 a €. 540,00 e la sanzione accessoria dell'ordine di provvedere all'immediata copertura.

Art.34

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

2. E' vietato altresì costruirvi ammassi di materiale d'imballaggio di carta straccia e simili.

3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

4. Nei solai sono vietati i depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

5. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacoli il passaggio delle persone.

6. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglie e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

7. Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo d'incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere. Salvo quanto previsto da altre leggi in materia è vietato vendere ed acquistare benzina o altro materiale infiammabile trasportato in recipienti.

8. Le violazioni previste dai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 60,00 a €. 360,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35

Attività rumorose

1) Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo espressa autorizzazione in deroga concessa dal competente servizio comunale o in caso di manifestazioni autorizzate.

2) E' vietato fare rumori incomodi al vicinato nonché uso eccessivo di strumenti musicali sonori e simili dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

3) E' consentito l'uso di macchine agricole per le pratiche agronomiche nelle ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) ad una distanza non inferiore a mt. 300 dalle abitazioni.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 60,00 a €. 360,00 ed il trasgressore è tenuto a sospendere immediatamente le emissioni sonore.

Art. 36

Attività produttive ed edilizie rumorose

1) I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, come ad esempio i cantieri edili, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale (comunque con inizio non precedente alle ore 7,00), potranno essere esercitate esclusivamente:

- dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30.
- dal 1 ottobre al 31 maggio dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30.

Tali attività, nei giorni festivi sono vietate.

3) E' vietato ai commercianti di strumenti musicali, apparecchi radio e simili, l'esecuzione di prove con diffusione dei suoni all'esterno. L'audizione a suono completo è consentita soltanto in locale chiuso appositamente insonorizzato in modo da evitare che il suono prodotto sia percepito dall'esterno.

4) Per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, salvo presentazione della certificazione dell'impatto ambientale, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 23,00 alle ore 07,00.

5) Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, o qualsivoglia materiale che produca rumorosità, nelle vicinanze dell'abitato, devono effettuarsi con la massima cautela. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

La violazione di cui ai commi 1), e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 120,00 a € 720,00 ed il trasgressore è tenuto a sospendere immediatamente le emissioni sonore.

Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 90,00 a € 540,00 ed il trasgressore è tenuto a sospendere immediatamente le emissioni sonore.

Art. 37

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, video game e similari, comprese sedie e tavoli, ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 20,00 a € 120,00.

Art. 38

Uso dei dispositivi antifurto

1) I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento complessivo, continuo, superiore a cinque minuti.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 360,00.

La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 39

Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni. La bocca disparo non può essere orientata verso le residenze.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 dei giorni feriali e dalle ore 21,00 alle ore 08,30 dei giorni festivi e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.

La violazione di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 115,00 a € 690,00 ed il trasgressore è tenuto a sospendere immediatamente le emissioni sonore.

Art. 40

Lotta agli insetti nocivi e molesti ed altri infestanti

1) Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, senza che gli stessi siano chiusi mediante rete zanzariera .

3) Le aree cortilive dei fabbricati devono essere tenute in ordine al decoro urbano ed modo tale da evitare il proliferarsi di rettili, ratti e, costantemente liberi da rifiuti.

4) Le caditoie devono essere periodicamente spurgate, l'intervento deve essere almeno annuale.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 60,00 a €. 360,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 41

Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi

1) Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è fatto divieto di:

a) detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale o esercizio;

b) accendere fuochi per bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o materiali simili, allestire barbecue, che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque molestia al vicinato;

c) accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nell'ambito dell'abitato, senza speciale autorizzazione.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve venire sempre richiesta l'autorizzazione, da parte del Sindaco, la quale detterà le norme atte e prevenire incendi od altri accidenti.

d) gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

2) Per ragioni di sicurezza ed onde evitare disturbi al vicinato chi fa uso di combustibili solidi o canne fumarie onde evitare che corpi estranei impediscano regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 115,00 a €. 690,00 ed il trasgressore è tenuto a rimuovere immediatamente i materiali dalla propria abitazione o relativa pertinenza.

Art.42

Trasporto di materiale di facile dispersione

1) Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramagli, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su carri idonei in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

2) Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3) Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che riceveranno le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 60,00 a €. 360,00 e ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 43

Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica

- 1) I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
 - 2) E' in particolare vietato dalle 23,00 alle 7,00 utilizzare elettrodomestici, ascensori, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installati detti apparecchi. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la pubblica quiete.
 - 3) Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.
 - 4) Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
 - 4) Per l'espletamento di lavori edili interni ad edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere sono da rispettarsi, a carico dei suddetti soggetti, le seguenti modalità orarie: festivi ore 9-12,30 e 14,30-19, feriali: dal 1 giugno al 30 settembre :8.00 ÷ 12.30 e 15.00 ÷ 19.30; dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30 e 14.00 ÷ 19.30, salvo specifiche deroghe accordabili dall'Autorità Comunale.
 - 5) Per la messa in opera e il funzionamento dei motori elettrici con potenza superiore a 0,5 Hp in attività artigianali e industriali quali banchi frigo, celle frigo, mole smerigli, compressori e simili, i titolari delle attività stesse devono acquisire preventiva autorizzazione da rilasciarsi a cura del Settore Attività Produttive del Comune tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto, dell'allocazione dell'attività e della sua vicinanza a edifici di civile abitazione. Per il funzionamento degli stessi è prescritto orario 8,30-12,30 e 14,30-19 con esclusione del sabato e domenica, salva facoltà di autorizzare continuativo funzionamento dell'apparecchiatura se conservante alimenti deperibili.
 - 6) Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali e attività similari devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.
 - 7) Nei Luna Park e nelle strutture dello spettacolo viaggiante, le emissioni sonore degli apparecchi per la riproduzione o per l'amplificazione del suono e in genere l'uso di strumenti sonori è vietato dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 23,00 alle ore 9,00. Nelle ore consentite le emissioni sonore non devono recare disturbo alla quiete pubblica.
 - 8) Le invocazioni vocali religiose, il suono delle campane e degli orologi, per tutto il periodo dell'anno, è consentito dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
- Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 30,00 a € 180,00.

Art.44

Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze

1. Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze tanti di giorno che di notte.
2. E' vietata l'attività dei suonatori ambulanti dopo le ore 22,00.
3. Nel centro abitato dalle ore 13,00 alle ore 15,00, dalle ore 23,00 alle ore 7,00 dei giorni feriali e dalle ore 23,00 alle ore 8,30 dei giorni festivi sono vietate attività e comportamenti rumorosi, anche ludici, che, per le modalità con cui si svolgono, possono recare disturbo.
4. Le attività suddette sono vietate salvo il possesso di espressa autorizzazione del Comune.

5. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 20,00 a € 120,00.

TITOLO V ANIMALI

Art. 45

Particolari situazioni

1. Il Responsabile del Servizio competente, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uso segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

2. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

3. E' fatto divieto di accedere nel centro storico (compreso Via Garibaldi, Piazza Matteotti) e in tutti i giardini pubblici con cavalli condotti in sella o al laccio.

4. E' fatto obbligo ai conduttori di equini e a tutti i proprietari di animali di affezione di rimuovere le deiezioni eventualmente disperse sul suolo pubblico.

5. È vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 17,50 a € 105,00.

7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 65,00 a €. 390,00.

Art. 45 modificato con delibera di Consiglio Comunale n.38 del 21/04/2009 – (abrogato art. 5 che riportava: E' fatto espresso divieto di transitare nel centro urbano con i predetti animali nei giorni festivi e prefestivi)

Art. 46

Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica l'ordinanza del Ministero della Salute o la normativa di riferimento, in particolare:

a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00;

b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00;

c) per ogni altra violazione dell'ordinanza del Ministero della Salute si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00;

2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Responsabile del Servizio dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Responsabile del Servizio dispone, la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Art. 47
Normativa di rinvio

Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n. 281 del 14/8/1991, dalla Legge Regionale nr. 27 del 07 aprile 2000, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n. 320 dell'8/2/1954, dall'ordinanza del Ministero della Salute, dal Codice Civile e da quello Penale.

Art.48
Animali pericolosi

1. I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti nel centro abitato, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.
2. Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc. anche se addomesticati, dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.
3. Chiunque viola le disposizioni dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 65,00 a €. 390,00.

TITOLO VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE

Art. 49
Sanzioni

1. Le inosservanze delle norme del presente Regolamento sono assoggettate a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e dal Codice Procedura Penale
2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e di ripristinare lo stato dei luoghi.
3. Le sanzioni previste dal presente Regolamento hanno funzione sussidiaria rispetto a quelle previste in altri regolamenti comunali, pertanto si applicano solamente ove non applicabili le sanzioni previste per la medesima fattispecie dai suddetti regolamenti.

Art.50
Sanzioni amministrative accessorie

1. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto.
2. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o in mancanza nella notificazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
3. Il ricorso alla competente Autorità Amministrativa contro le sanzioni amministrative pecuniarie si estende alla sanzione accessoria.
4. La sospensione di una determinata attività, ove prescritta dal presente regolamento, deve essere adempiuta immediatamente, quando le circostanze lo esigono, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'Ufficio o Comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui

all'art. 650 del C.P. e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede con i suoi Agenti od Organi all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

6. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge o dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino conseguenti alla violazione, fino ad un massimo di 15 giorni;
- Per morosità del pagamento dei tributi ed altri oneri dovuti dal titolare al Comune in dipendenza della concessione o autorizzazione, fino all'estinzione dei debiti pendenti;

7. Salvo diverse disposizioni specifiche più restrittive, si procede alla revoca dell'autorizzazione o della concessione nel caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in cinque anni anche, se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

8. Al termine delle attività soggette ad autorizzazione o concessione, al titolare dell'atto autorizzatorio è fatto obbligo di restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui gli furono dati in uso.

9. La mancata osservanza dell'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi di tale disposizione potrà comportare l'esecuzione delle opere necessarie a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente e l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al triplo di quella originariamente comminata.

10. Il sequestro cautelare è disposto dagli operatori in esecuzione a quanto previsto dagli artt. 13 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

11. Nel caso in cui una delle attività soggette ad autorizzazione o concessione venga posta in essere benché priva del necessario atto autorizzatorio, è fatto obbligo al trasgressore o al responsabile della sorveglianza, di rimuovere le opere abusive, eventualmente collocate.

12. La mancata osservanza di tale disposizione potrà comportare l'esecuzione delle opere necessarie o della rimozione di quelle esistenti a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Abrogazioni di norme

All'entrata in vigore del presente regolamento, saranno abrogate tutte le ordinanze sindacali emesse precedentemente, riguardanti gli argomenti di cui trattasi e incompatibili con il presente regolamento.

Art.52

Norma transitoria

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale nelle materia oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Art.53

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione dello stesso.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SAMORI ' CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PAOLO CANTAGALLI

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio

il giorno _____ per giorni 15 consecutivi



Comunicata alla Prefettura il prot. n.
Dichiarata I.E.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Roccalbegni Dott.ssa Monica

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal al (N. di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Modigliana, lì

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Roccalbegni Dott.ssa Monica

